



Campionato a Squadre di Serie B Veterani/2016-2017

Decisione n. 3/2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

In data 10.04.2017, presso la palestra sita in località La Vela (TN), alle ore 20.00 si sarebbe dovuto tenere l'incontro valido per la quinta giornata di campionato di serie B Veterani, stagione 2016/2017, girone di ritorno, tra la U.S. San Giuseppe, squadra ospitante, e la C.T.T. Cles Edil Valli Del Noce, squadra ospitata.

Tuttavia, la U.S. San Giuseppe, come da referto di gara dd. 10.04.2017, si presentava in campo solo alle ore 22.15, quindi oltre il termine massimo di attesa pari a 45 minuti fissato dall'art. 28 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, osservando con separata dichiarazione che il ritardo era stato causato da *"un'incomprensione tra gli atleti"*.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, costituiscono cause di forza maggiore:

- a) improvvisa indisponibilità o inagibilità del campo di gara senza possibilità di sostituzione con altro impianto;
- b) ritardi e disservizi imprevisti dei mezzi pubblici;
- c) interruzioni improvvise di servizi pubblici, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di servizi alternativi;
- d) gravi calamità naturali;
- e) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
- f) improvvisa e prolungata interruzione della corrente elettrica sul campo di gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante;
- g) guasti all'automezzo proprio attestati dal soccorso A.C.I. o da altre organizzazioni, purché logicamente riconosciute.

Le osservazioni formulate dalla U.S. San Giuseppe, oltre a non specificare in quale *"incomprensione"* sarebbero incorsi gli atleti, non possono comunque essere incluse nell'elenco tipico di cui al cit. art. 29 e quindi costituire causa di forza maggiore, con la conseguenza che non possono pertanto essere accolte.

In assenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito alla squadra ospitante di presentarsi puntuale in campo, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, devono essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole in relazione alla sua formula di svolgimento;
- b) 2 punti di penalizzazione;
- c) l'ammenda pari all'intera tassa di iscrizione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2016/2017, tutte le sanzioni, ammende e spese devono essere comminate nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale, restando invariate le penalizzazioni di punteggio in classifica eventualmente previste.

P. Q. M.


Il G.S., definitivamente pronunciando, letti gli artt. 28 e 29 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, nonché l'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2016/2017, dispone nei confronti della U.S. San Giuseppe:

- la perdita dell'incontro che si sarebbe dovuto tenere il 10.04.2017 contro la C.T.T. Cles Edil Valli Del Noce, con il punteggio più sfavorevole previsto dalla formula di svolgimento;
- 2 punti di penalizzazione in classifica;
- il pagamento dell'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.

Trento, li 24.04.2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italo - 00135 - Roma
Tel. 06 89320140 - Fax 06 8932196 - settore agonistico: fitet.org - agonistico@pec.fitet.org - www.fitet.org
PARTITA I.V.A. 01365921002 - CODICE FISCALE 05301610585

